



DIVISIONE CORSI DI AREA SANITARIA E  
POST LAUREA

Decreto rettorale

Classificazione: V/9

N. allegati: 3

**INDIZIONE SESSIONI ANNO 2020 DEGLI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA  
PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA E DI ESPERTO CONTABILE E DELLE PROVE INTEGRATIVE PER  
L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI REVISORI LEGALI**

IL RETTORE

- Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) e, in particolare, gli articoli 172 e seguenti;
- visto il regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (Approvazione del regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli Esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle Università e negli Istituti superiori) e, in particolare, gli articoli 51 e 52;
- vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 ( Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni);
- visto il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modificazioni (Approvazione del regolamento sugli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni);
- visto il decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 10 marzo 1995, n. 327 (Regolamento recante norme relative al tirocinio per l'ammissione all'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e tecnologica 24 ottobre 1996, n. 654 (Regolamento recante norme sull'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni, (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei);
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 (Determinazione delle classi delle lauree universitarie), ed in particolare le classi 17 e 28 allegate allo stesso decreto;
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche) ed in particolare le classi 64/S e 84/S allegate allo stesso decreto;
- visto il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, (Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509);
- visto il decreto legislativo del 28 giugno 2005, n. 139.(Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della L. 24 febbraio 2005, n. 34.)
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007, (Determinazione delle classi delle lauree universitarie) ed in particolare le classi L 18 e L 33 allegate allo stesso decreto;
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 (Determinazione

- delle classi delle lauree magistrali) ed in particolare le classi LM 56 e LM 77 allegate allo stesso decreto;
- visto il decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) e, in particolare, la Sezione II, Capo IV;
  - visto il decreto ministeriale 7 agosto 2009, n. 143 (Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139);
  - visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 recante Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
  - visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione del 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233, relativo alla "Equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento (DL), lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM)";
  - visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44, recante "equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della legge n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex decreto ministeriale n. 509/99 e alle lauree ex decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;
  - visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 5 novembre 2010 recante disciplina per il tirocinio per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
  - visto l'art. 9, comma 6 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27, che stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi;
  - visto il decreto del Ministro dell'Economia e Finanze 25 giugno 2012, n. 146 relativo al Regolamento riguardante il tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisore legale, in applicazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati;
  - visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148);
  - vista la Convenzione quadro, stipulata tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, trasmessa da quest'ultimo in data 17 ottobre 2014, in attuazione dell'art. 9 comma 6 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27 e dell'art. 6, comma 4, del d.p.r. 7 agosto 2012, n. 137;
  - visto il decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e Finanze del 19 gennaio 2016, n. 63, concernente "Regolamento recante attuazione della disciplina legislativa in materia di esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale" e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 11, commi 1 e 2;
  - visto il Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – A.A. 2019/2020, emanato con proprio decreto Rep. n. 622/2019, del 28 marzo 2019;

- vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012"), ed in particolare l'art. 15;
- vista l'Ordinanza del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 dicembre 2019, n. 1194 "Ordinanza Ministeriale per Esami di Stato 2019 - Dottore commercialista ed esperto contabile"

DECRETA

**Art. 1 Indizione delle prove e requisiti per l'ammissione**

1. Sono indette per l'anno 2020 la prima e la seconda sessione degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di **dottore commercialista** e di **esperto contabile**; sono altresì indette, all'interno delle sessioni innanzi indicate, le prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della **revisione legale**, di cui all'art. 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 2016, n. 63 citato in premessa.

1.1. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **dottore commercialista** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea specialistica afferente alla classe 64/S o di laurea magistrale afferente alla classe LM-56 (scienze dell'economia)
- diploma di laurea specialistica afferente alla classe 84/S o di laurea magistrale afferente alla classe LM-77 (scienze economico-aziendali)
- diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di economia secondo l'ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione dell'art. 17, comma 95, della L. 127/1997
- diploma di laurea in Scienze politiche o Giurisprudenza secondo gli ordinamenti previgenti al 509/1999 a condizione che il tirocinio sia iniziato entro il 31 dicembre 2007
- titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente

e che abbiano compiuto il tirocinio previsto dal d.lgs. 139/2005 antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione.

1.2. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **dottore commercialista** sono ammessi i possessori di uno dei titoli soprariportati e che abbiano compiuto il prescritto tirocinio antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

1.3. Alla **prima sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **esperto contabile** sono ammessi i possessori di uno dei seguenti titoli:

- diploma di laurea afferente alla classe 17 o alla classe L18 (scienze dell'economia e della gestione aziendale)
- diploma di laurea afferente alla classe 28 o alla classe L33 (scienze economiche)
- diploma universitario conseguito a seguito di un corso di studi specialistici della durata di tre anni, secondo l'ordinamento previgente al DM 509/1999 a condizione che il tirocinio sia iniziato entro il 31 dicembre 2007
- titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente

e che abbiano compiuto il prescritto tirocinio antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della prima sessione.

1.4. Alla **seconda sessione** per l'abilitazione all'esercizio della professione di **esperto contabile** sono ammessi i possessori di uno dei titoli soprariportati e che abbiano compiuto il prescritto tirocinio antecedentemente la data stabilita dal successivo art. 3 per la prima prova della seconda sessione.

1.5. Per l'abilitazione all'esercizio della professione di **dottore commercialista** e per l'abilitazione all'esercizio

di esperto contabile si applicano le disposizioni transitorie di cui all'art. 71 del d.lgs. 139/2005.

1.6. Alla **prima sessione** per l'espletamento delle prove integrative ai fini dell'iscrizione al registro dei **revisori legali** di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto 19 gennaio 2016, n.63 sono ammessi:

- coloro che nella stessa sessione intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista o esperto contabile
- coloro che hanno già superato l'esame di stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139

e che abbiano compiuto il prescritto tirocinio previsto l'esercizio della revisione legale antecedentemente l'inizio delle prove integrative.

1.7. Alla **seconda sessione** per l'espletamento delle prove integrative per l'iscrizione al registro dei **revisori legali** di cui all'art. 11, commi 1 e 2 del decreto 19 gennaio 2016, n.63 sono ammessi:

- coloro che nella stessa sessione intendono abilitarsi alla professione di dottore commercialista o esperto contabile
- coloro che hanno già superato l'esame di stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139

e che abbiano compiuto il prescritto tirocinio previsto l'esercizio della revisione legale antecedentemente l'inizio delle prove integrative.

## **Art. 2 Modalità e termini per la presentazione della domanda di iscrizione**

2. La domanda di iscrizione può essere presentata in una sola sede universitaria e per una sola professione; la presentazione della domanda in più di una sede di esame è causa di esclusione.

2.1. La domanda dovrà essere presentata

- per la prima sessione – dalle ore 10:00 del **24 marzo 2020** alle ore 14:00 del **22 maggio 2020**
- per la seconda sessione – dalle ore 10:00 del **4 agosto 2020** alle ore 14:00 del **16 ottobre 2020**

esclusivamente on-line tramite il sito internet <https://segreteriaonline.unisi.it> dell'Università di Siena.

I candidati che completeranno il tirocinio successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati. Dopo la suddetta scadenza non è più possibile iscriversi all'esame.

2.2. **Istruzioni per la compilazione della domanda**

Per compilare la domanda deve essere effettuata l'autenticazione al sistema:

### **Candidati con carriera attiva o pregressa in Ateneo**

- effettuare il "Login" con le proprie credenziali; se non si ricordano le credenziali di accesso cliccare su "Recupera credenziali UNISIPASS" e poi procedere con il login
- cliccare sul menù "Segreteria" e scegliere la voce "Esami di Stato"
- selezionare l'Esame di Stato, e/o le prove integrative, al quale il candidato intende iscriversi
- compilare la domanda

### **Candidati senza carriera attiva o pregressa in Ateneo**

- cliccare su "Registrazione" per ottenere il rilascio di "username" e "password". Le credenziali rilasciate saranno mostrate a video, stampabili dal promemoria di registrazione e inviate tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail privato indicato nella procedura di registrazione. È importante avere a disposizione il codice fiscale e copia scansionata fronte retro di un documento di riconoscimento in corso di validità
- utilizzare l'username e la password rilasciate per autenticarsi al sistema e accedere ai servizi offerti

- cliccare sul menù “Segreteria” e scegliere la voce “Esami di Stato”
- selezionare l’Esame di Stato, e/o le prove integrative, al quale il candidato intende iscriversi
- compilare la domanda

**I candidati alla professione di Dottore commercialista richiedenti l’esonero dallo svolgimento della prima prova dovranno obbligatoriamente allegare in fase di iscrizione l’allegato n. 1 al presente bando.**

**I candidati alla professione di Esperto contabile richiedenti l’esonero dallo svolgimento della prima prova dovranno obbligatoriamente allegare in fase di iscrizione l’allegato n. 2 al presente bando.**

**I candidati alle prove integrative per l’esercizio della Revisione legale dovranno obbligatoriamente allegare in fase di iscrizione l’allegato n. 3 al presente bando.**

**Il candidato che non avesse ancora completato il tirocinio, dovrà, non appena terminato il periodo, aggiornare la relativa sezione con i dati definitivi.**

I candidati con disabilità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dovranno, all’interno della procedura di iscrizione, fare esplicita richiesta in relazione alle proprie esigenze, riguardo l’ausilio necessario, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove. Dovranno inoltre contattare l’Ufficio Accoglienza disabili, Via Banchi di Sotto n. 55, Siena, tel. 0577/235415.

**I cittadini dell’Unione europea non italiani**, ovunque residenti, e **i cittadini non dell’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia**, di cui all’articolo 3, comma 5 del d.lgs. 286/1998, come modificato dall’articolo. 26 della legge 30.07.2002 189 (modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo) devono comunque iscriversi con il procedimento on line sul sito: <https://segreteriaonline.unisi.it> allegando come file copia del titolo accademico tradotto in lingua italiana, munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore a cura della rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo.

### **2.3. La domanda è perfezionata dopo l’assolvimento dei pagamenti visualizzati:**

Dottore commercialista o Esperto contabile:

- contributo di € 310,00, previsto dal “Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena”, pagamento da effettuare tramite Pago PA secondo le indicazioni presenti sul sito <https://segreteriaonline.unisi.it>;
- tassa di ammissione agli Esami di Stato di € 49,58, prevista dall’art. 2, comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, **da assolvere tramite c/c postale n. 1016 intestato a: Agenzia delle entrate** – Centro operativo di Pescara – tasse scolastiche, causale: Tassa ammissione Esame abilitazione Dottore commercialista (o Esperto contabile) + sessione + anno, salvo diverse modalità di pagamento resa nota dalla Agenzia delle Entrate derivante dalle “Nuove linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dai gestori di pubblici servizi”.

Prove integrative Revisore legale:

- contributo di € 100,00, previsto dal “Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l’iscrizione ai corsi dell’Università degli Studi di Siena”, pagamento da effettuare tramite Pago PA secondo le indicazioni presenti sul sito <https://segreteriaonline.unisi.it>.

**2.4. I candidati dovranno obbligatoriamente inviare per e-mail all’indirizzo [esamidistato@unisi.it](mailto:esamidistato@unisi.it), entro il termine perentorio della data di scadenza dell’iscrizione, pena l’esclusione dalla partecipazione all’esame, i seguenti documenti:**

- ricevuta del pagamento della tassa erariale di ammissione agli Esami di Stato di € 49,58
- copia del permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non comunitari)

2.5. Le domande presentate con documentazione carente o irregolare saranno respinte; tutti i candidati sono ammessi con riserva alla prova di esame. L'Amministrazione provvederà successivamente ad escludere i candidati che non siano risultati in possesso dei titoli di ammissione previsti dal presente bando o non abbiano trasmesso la documentazione obbligatoria indicata al punto precedente; in tal caso non verranno rimborsate tasse e contributi pagati dall'interessato per la presentazione della domanda di ammissione all'Esame di Stato.

2.6. I candidati sono tenuti a conservare le ricevute dei versamenti effettuati e ad informarsi circa l'orario e la sede delle prove attraverso la consultazione della pagina web <https://www.unisi.it/didattica/esamidistato>.

2.7. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

2.8. I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Potranno essere accolte domande di ammissione presentare oltre i termini qualora il Rettore o il Direttore generale ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi e documentati motivi di salute.

2.9. Coloro che avendo presentato domanda di ammissione alla prima sessione siano risultati **assenti** potranno presentarsi alla seconda sessione producendo una **nuova domanda** entro il sopraindicato termine **del 16 ottobre 2020**, facendo riferimento ai pagamenti effettuati per partecipare alla 1° sessione.

2.10. Nel caso in cui, dalla documentazione presentata dal concorrente, risultino dichiarazioni false o mendaci, rilevanti ai fini dell'iscrizione, ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.p.r. 445/2000, lo stesso candidato decadrà automaticamente d'ufficio dal diritto di ammissione all'esame, non verranno rimborsate le tasse pagate dall'interessato. La dichiarazione mendace di cui sopra comporterà infine l'esposizione all'azione di risarcimento danni da parte di controinteressati.

### Art. 3 Date delle prove di esame

3. Gli Esami di Stato per l'accesso alla **sezione A** dell'Albo professionale hanno inizio per la **prima sessione** il giorno **16 giugno 2020** e per la **seconda sessione** il **16 novembre 2020**; per l'accesso alla **sezione B** dell'albo professionale hanno inizio in tutte le sedi per la **prima sessione** il giorno **22 giugno 2020** e per la **seconda sessione** il **23 novembre 2020**; le prove successive, si svolgono secondo il calendario stabilito dal Presidente della commissione esaminatrice e comunicato direttamente ai candidati durante lo svolgimento della prima prova.

3.1. Le **prove integrative** ai fini dell'iscrizione al registro dei **revisori legali** si svolgono, sia per la prima che per la seconda sessione, successivamente alla conclusione delle prove previste per l'abilitazione alle professioni di Dottore commercialista e di Esperto contabile.

3.2. L'avviso con indicato l'orario e la sede in cui si svolgerà la prima prova sarà reso noto il più tempestivamente possibile con apposito diario pubblicato sulla pagina web <http://www.unisi.it/didattica/esamidistato>. Esso costituisce l'avviso di partecipazione alle prove stesse e pertanto, i candidati sono tenuti a prenderne visione. La segreteria degli Esami di Stato non risponde di eventuali disguidi o della mancata presentazione del candidato alle prove previste secondo il citato diario.

#### Art. 4 Commissione esaminatrice

4. La commissione è costituita con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca il quale nomina il Presidente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e presceglie i membri daterne designate dal competente ordine professionale.

#### Art. 5 Tipologia e programmi delle prove di esame

5. L'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di **dottore commercialista** è articolato nelle seguenti prove:

- prima prova scritta vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale;
- seconda prova scritta vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, diritto processuale civile;
- prova scritta a contenuto pratico costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al contenzioso tributario;
- prova orale diretta all'accertamento delle conoscenze del candidato, oltre che nelle materie oggetto delle prove scritte anche nelle seguenti materie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e statistica, legislazione e deontologia professionale.

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione B dell'Albo professionale e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della Convenzione di cui all'art. 43 del d.lgs. 139/2005.

5.1. L'esame di stato di abilitazione all'esercizio della professione di **esperto contabile** consiste nelle seguenti prove:

- prima prova scritta vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, controllo della contabilità e dei bilanci;
- seconda prova scritta vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previdenza sociale, sistemi di informazione ed informatica, economia politica e aziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statistica;
- prova scritta a contenuto pratico, costituita da un'esercitazione sulle materie previste per la prima prova scritta;
- prova orale avente ad oggetto le materie previste per le prove scritte e questioni teorico pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio professionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali hanno conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base della Convenzione di cui all'art. 43 del d.lgs. 139/2005.

5.2. Le **prove integrative** ai fini dell'iscrizione al registro dei **revisori legali** consistono in una prova scritta e una prova orale;

- la prova scritta verte sulle materie tecnico-professionali e della revisione indicate nel DM 63/2016 all'articolo 1, comma 1, lettere f), g), h), i), l): gestione del rischio e controllo interno, principi di revisione nazionali e internazionali, disciplina della revisione legale, deontologia professionale ed indipendenza, tecnica professionale della revisione; e comprende un quesito a contenuto pratico attinente l'esercizio della revisione legale;
- la prova orale verte sulle medesime materie della prova scritta.

#### **Art. 6 Modalità di svolgimento delle prove**

6. I candidati devono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova di esame esibendo il documento di riconoscimento in corso di validità.

6.1. Per gli esami che richiedono prove scritte la commissione esaminatrice preliminarmente elabora tre tracce, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico. Il Presidente della commissione alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico e fatto estrarre a sorte da uno dei candidati il tema da svolgere, detta il tema stesso. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

6.2. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati devono usare esclusivamente, biro nera, carta fornita dalla commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del Presidente; a pena di nullità delle prove ed esclusione del candidato, nessun segno atto ad identificare il candidato stesso dovrà essere apposto su tutta la documentazione relativa alla prova. I candidati devono trascrivere le proprie generalità su specifico foglio, fornito dalla commissione, da inserire in busta chiusa sigillata e non trasparente, tale busta va inserita insieme agli elaborati e alle minute, in busta chiusa sigillata e non trasparente, anch'essa fornita dalla commissione.

6.3. Durante lo svolgimento delle prove non è permesso ai candidati di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero mettersi in relazione con altri, salvo che con i componenti della commissione giudicatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, usare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie ed immagini) e strumenti elettronici, compresi quelli di tipo palmare, o personal computer portatili di qualsiasi tipo in grado di collegarsi all'esterno delle aule sedi delle prove tramite collegamenti wireless o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM, pena l'esclusione dal concorso stesso. I candidati, se autorizzati dalla commissione possono consultare eventuali testi non commentati e i dizionari.

#### **Art. 7 Valutazione delle prove e voto finale abilitazione Dottore commercialista /Esperto contabile**

7. Ogni singola prova viene superata se si raggiungono i sei decimi dei voti a disposizione della commissione (i decimi corrispondono al numero dei commissari, ognuno dei quali ha a disposizione i voti da uno a dieci). Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove precedenti. L'elenco dei candidati ammessi viene pubblicato sulla pagina web della segreteria Esami di Stato <http://www.unisi.it/didattica/esamidistato>. Le prove orali sono pubbliche.

7.1. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

7.2. Al termine dei lavori la commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova. Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti in ciascuna delle prove previste.

7.3 L'elenco degli abilitati sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito dell'ateneo all'indirizzo <http://www.unisi.it/didattica/esamidistato>.

#### **Art. 8 Valutazione delle prove e giudizio revisore legale**

8. Al termine delle prove svolte dai candidati agli esami integrativi ai fini dell'iscrizione al Registro dei Revisori legali non è prevista l'attribuzione di un punteggio, pertanto il giudizio sulle prove stesse sarà espresso solo in senso positivo o negativo. *Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano*



conseguito un giudizio positivo nella prova scritta. L'elenco dei candidati ammessi viene pubblicato sulla pagina web della segreteria degli Esami di Stato <http://www.unisi.it/didattica/esamidistato>. Le prove orali sono pubbliche.

8.1. Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo. Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

8.2. Al termine dei lavori la commissione assegna a ciascun candidato il giudizio finale.

8.3. L'elenco di coloro che hanno superato gli esami integrativi sarà reso noto tramite pubblicazione sul sito dell'ateneo all'indirizzo <http://www.unisi.it/didattica/esamidistato>.

#### **Art. 9 Rilascio diploma e certificazione finale**

9 La consegna del Diploma e il rilascio di Certificati sono subordinati all'assolvimento della **Tassa di abilitazione regionale** (a favore della Regione dove è stato conseguito il titolo di laurea) ad esclusione di coloro che hanno conseguito la laurea in un Ateneo toscano in quanto la Regione Toscana ha abolito tale tassa a partire dal 1 gennaio 2013 per gli abilitati che hanno sostenuto gli opportuni esami entro il 31.12.2012.

9.1 Salvo il caso in cui altre Regioni abbiano deliberato analogamente alla Regione Toscana, circostanza che deve essere dimostrata dall'interessato, la ricevuta del versamento deve essere **consegnata** alla Divisione Corsi Area Sanitaria e Post Laurea - Segreteria Esami di Stato.

Poiché ogni Regione disciplina in maniera autonoma l'importo di tale tassa, i candidati devono informarsi presso l'Ateneo che ha rilasciato il titolo di laurea sulle modalità di assolvimento della tassa.

#### **Art. 10 Trattamento dei dati personali**

10 Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato dall'Università degli Studi di Siena esclusivamente per fini istituzionali e per le finalità di gestione del presente avviso. L'informativa sul trattamento dei dati personali dello Studente è acquisibile nella sezione Privacy del Portale di Ateneo <https://www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy>.

10.1 L'Università si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro-tempore, Prof. Francesco Frati.

Il Candidato potrà far valere i suoi diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare del trattamento dei dati scrivendo alla casella pec: [rettore@pec.unisipec.it](mailto:rettore@pec.unisipec.it), oppure casella e-mail: [segreteria.rettore@unisi.it](mailto:segreteria.rettore@unisi.it).

10.2 Il conferimento dei dati è obbligatorio per la gestione del rapporto tra lo Studente e l'Università (es.: selezione, ammissione, iscrizione, gestione carriera universitaria, ecc). L'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'esclusione dall'avviso.

#### **Art. 11 Responsabile del procedimento**

11. E' individuato il Responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni (Nuove norme sul procedimento amministrativo), nella persona del Dott. Giuseppe Giordano, in servizio presso la Divisione Corsi di area sanitaria e post laurea dell'Università degli Studi di Siena.



### **Art. 12 Disposizioni finali**

12. Per quanto non specificato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

12.1. Il presente bando è pubblicato, a partire dal giorno di emissione del Decreto Rettorale, presso il sito degli Esami di Stato all'indirizzo <http://www.unisi.it/didattica/esamidistato> e all'Albo on line di Ateneo all'indirizzo <http://www.unisi.it> . La predetta pubblicazione ha valore di notifica ufficiale agli interessati a tutti gli effetti e conseguenze di legge.

Siena, data della firma digitale

Il Rettore

Francesco Frati

Visto

Il Responsabile del procedimento

Giuseppe Giordano

Visto

Il Direttore generale vicario

Giovanni Colucci

Allegati:

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa all'esenzione dallo svolgimento della prima prova Dottore commercialista
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa all'esenzione dallo svolgimento della prima prova Esperto contabile
3. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni relativa alle prove integrative per Revisore legale